



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6750 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Vincenzo Noia, Valeria Miscimarra, Francesco Iannicello, Marta Lamarra, Alessio Eustachio Gammariello, Francesco Miraglia, Giuseppe Cisternino, Luca Marzano, Alfonso Fucile, Maria Benedetta Ioppolo, Manuele Panozzo, Damiano Greco, Cosimo D'Arrigo, Vittorio Alcamo, Pino Alfano, Antonino Balsamo, Danilo D'Alesio, Anna Sara Iacobellis, Anna Galizia, Luigi Tiano, Giovanni Rubino, Nicolo' Spatafora, Antonio Giovanni Romeo, Marilina Frangipane, Mariarosaria Milizia, Antonio Greco, Marinella Barbeta, Giovanni Scotti, Roberto Basile, Angelo Papini, Francesco Claudio Mangioni, Giuseppe Riccardo Mione, Sonia Cantatore, Teodoro Tarantino, Francesco De Paoli, Emanuela Pantoni, Elisabetta Lasorella, Vivencio Luca, Ermelinda De Rose, Francesco Marangolo, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Sara Fedele, Francesca Caparelli non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

– del Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 anche nella parte in cui dispone che “la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) e d), del d.P.R. n. 335/1982, e successive modificazioni, è effettuata nei riguardi degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti di Polizia di Stato di cui in premessa, limitatamente ad un numero sufficiente a garantire l'assunzione di n. 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato”, nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica;

- della Tabella A, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, che elenca i soggetti “in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio”, nella parte in cui non comprende i ricorrenti ed impedisce di partecipare alla selezione pubblica;

- della Tabella B, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, che elenca i soggetti “esclusi dal procedimento, avendo superato il previsto limite di età anche ai sensi dell'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare” nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica;

- della Tabella C, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, che elenca i soggetti che “non possono considerarsi certamente esclusi dalla

procedura di assunzione, rendendosi necessaria l'apposita procedura di verifica di cui all'art. 4" nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica;

- del Decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19 aprile 2019 con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al procedimento in esame, con esclusione degli odierni ricorrenti, nonché dei relativi elenchi dei convocati (All. 1 e All. 2);

- dell'art. 11, comma 2-bis, del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione", convertito, con modificazioni, dalla Legge datata 11 febbraio 2019, n. 12, ma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 12 febbraio 2019, relativamente al punto sub. b) che limita le assunzioni dell'Amministrazione di pubblica sicurezza ai soggetti "in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2049 del citato codice dell'ordinamento militare" ed impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica anche nella parte in cui si pone come legge provvedimento;

- dell'art. 1 del Decreto del Ministro dell'Interno n. 103/2018, concernente "Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruolo e carriere del personale della Polizia di Stato", nella parte in cui, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b) d.P.R. n. 335/1982, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, fissa il limite massimo di età di ventisei anni, salva la possibilità di elevazione fino ad un massimo di tre anni per il servizio militare prestato, prevista dall'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare;

- del bando di concorso datato 18 maggio 2017, indetto con Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686;

- del decreto di scorrimento degli idonei non vincitori dell'8 novembre 2018 e meglio identificato in atti anche in quanto non rispetta i nuovi requisiti legali; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto nella parte in cui limita il diritto dei ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica, nonché per l'ammissione dei ricorrenti alla selezione di cui al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 anche quale risarcimento in forma specifica per il danno subito.

E con i motivi aggiunti presentati in data 24/9/2019 :

per l'annullamento - previa sospensione – del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/23922 del 13 agosto 2019 per l'avvio al corso di formazione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, selezionati tramite la procedura di assunzione prevista dall'art. 11, comma 2 bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019 nonché dei relativi allegati 1 e 2; del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4<sup>a</sup> Serie Speciale – Concorsi ed Esami, è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto nella parte in cui limita il diritto dei ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica, nonché per l'ammissione dei ricorrenti alla selezione di cui al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333- B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 anche quale risarcimento in forma specifica per il danno subito.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2019 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visti i motivi aggiunti proposti da parte ricorrente in data 24.09.2019;

Vista la dichiarazione di rinuncia al ricorso di primo grado depositata nell'interesse delle ricorrenti Marinella Barbeta e Iacobellis Anna Sara in data 18.10.2019, che pertanto non ha più interesse alla domanda cautelare;

Ritenuto, quanto agli altri ricorrenti in epigrafe, che, sebbene le questioni dibattute meritano di essere approfondite in sede di merito, sia opportuno, nelle more della definizione del giudizio e in considerazione della gravità del danno, disporre l'ammissione, con riserva, alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982 di coloro che hanno superato la soglia di punteggio compresa tra 8,750 – 8,250;

che, tuttavia, essendosi tali prove già concluse con conseguente avvio del corso di formazione in data 29 agosto, giusta Decreto n. 333-B/12D.3.19/23922 pubblicato in data 13 agosto 2019 - impugnato con i motivi aggiunti- i ricorrenti dovranno essere ammessi a sostenere dette prove in una data appositamente fissata, mediante espletamento di una sessione integrativa;

Ritenuto di autorizzare, sin d'ora, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale, la notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Polizia di Stato di un sunto del ricorso e degli estremi della

presente ordinanza; a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine di giorni quarantacinque, decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine di giorni venti dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

Ritenuto di poter compensare le spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater):

- prende atto della sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione della domanda cautelare nei confronti delle ricorrenti Marinella Barbetta e Iacobellis Anna Sara;
- accoglie l'istanza cautelare in favore degli ulteriori ricorrenti e, per l'effetto, li ammette con riserva alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982;

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e nei termini in motivazione.

Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 22 giugno 2020.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Ines Simona Immacolata Pisano**

**IL PRESIDENTE**

**Donatella Scala**

## IL SEGRETARIO